

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	MODIFICA ART. 21 – LETTERE D) ED E) DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.
-----------------	---

L'anno duemilaotto, addì ventidue del mese di dicembre, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO

BODIO PAOLA

BODIO FABIO

SARTORI ERMANNO

LEOTTI GIUSEPPE

PRETTI MARINA

TAROLLI DARIO

VICARI GIANNI

ROSA LORIS

PIZZINI DANIELE

BAGOZZI ALVARO

Assenti i Signori: Ferrari Efrem, Faccini Narciso, Ducoli Carlo, Pizzini Riccardo (ingiustificati)

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

MODIFICA ART. 21 – LETTERE D) ED E) DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 27.11.2008, con la quale, per la serie di motivazioni esposte nelle premesse del provvedimento, venne modificato l'art. 21 "Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici" del vigente Regolamento edilizio comunale sostituendo la lettera c) con il testo di seguito riportato: "c) altezza del fabbricato: ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che:

l'altezza è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna ovvero dal piano di spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico e i volumi tecnici. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente. L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati".

Atteso che, già nel corso della discussione che portò ad approvare la modifica accennata, venne sollevata la questione se non fosse opportuno, per fugare ogni dubbio interpretativo, modificare anche le successive due lettere dell'articolo citato, in modo da armonizzarle con la nuova formulazione della lettera c).

Rilevato che, ritenuta fondata la questione, è stato elaborata la modifica delle lettere d) ed e) dell'articolo in questione, comportante la sostituzione dell'attuale lettera d) con il seguente nuovo testo:

"d) volume del fabbricato: è il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori e portinerie".

e la sostituzione dell'attuale lettera e) con il seguente nuovo testo:

"e) distacco tra le costruzioni, dai confini e dalle strade: è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti purché non aggettanti più di m. 1,50 e delle pensiline) e il confine di proprietà, il ciglio stradale, la proiezione degli edifici finiti".

Ritenuto di approvare dette modifiche all'art. 21 del Regolamento edilizio comunale.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L..

Visto lo Statuto comunale.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del servizio tecnico.

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di modificare, per la serie di motivazioni esposte in premessa, l'art. 21 "Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici" del vigente Regolamento edilizio comunale sostituendo:
l'attuale lettera d) con il seguente nuovo testo:
"d) volume del fabbricato: è il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori e portinerie".
e l'attuale lettera e) con il seguente nuovo testo:
"e) distacco tra le costruzioni, dai confini e dalle strade: è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti purché non aggettanti più di m. 1,50 e delle pensiline) e il confine di proprietà, il ciglio stradale, la proiezione degli edifici finiti".
2. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 23.12.2008





Il Segretario comunale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23.12.2008 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.




Il Segretario comunale

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il 03.01.2009.




Il Segretario comunale